

Roma, 24 maggio 2011
Prot. n. 456

Con allegato,

L'entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel dicembre 2009 ha introdotto nell'ordinamento dell'Unione europea una nuova tipologia di atti giuridici, gli "atti delegati". Pur di natura non legislativa, questi vengono definiti "di portata generale" e possono integrare o modificare "determinati" elementi non essenziali dell'atto legislativo. Ai sensi del Trattato (art. 290, par. 1, c. 2) gli atti legislativi di base devono delimitarne "esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata".

Per contro, nel documento COM (2009) 673 def del 9 dicembre 2009 ("Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: Attuazione dell'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea") la Commissione europea ha ipotizzato che le deleghe di potere abbiano, in linea di massima, durata indeterminata, anche se pur sempre modificabili ricorrendo alle procedure predisposte dall'art. 290, par. 2 (opposizione o revoca da parte del Parlamento europeo e del Consiglio). E' dunque invalsa la prassi di deleghe indeterminate, sia nella durata (senza alcuna scadenza al potere della Commissione di legiferare) che nella portata (con frequenti dubbi sulla circostanza che esse riguardino solo elementi "non essenziali" dell'atto).

La 14^a Commissione permanente del Senato della Repubblica italiana, che ho l'onore di presiedere, ha espresso in merito le proprie perplessità sia alla Commissione europea, in numerosi pareri relativi a singoli progetti di atti dell'Unione, sia al Governo italiano, impegnandolo con la risoluzione del 23 novembre 2010 (Doc XVIII, n. 66) ad "intraprendere tutte le possibili iniziative, presso tutte le istituzioni dell'Unione", perché sia garantito il rispetto della lettera e dello spirito dei trattati. La 14^a Commissione ritiene infatti che le deleghe indeterminate configurino non solo un vizio di legittimità dell'atto ma anche un *vulnus* alle prerogative dei Parlamenti nazionali. A questi ultimi spetta, nelle

M. Richárd HÖRCSIK
Presidente della
Commissione affari europei
National Assembly
Kossuth Tér 1-3
HU-1357 Budapest

materie di competenza concorrente, vigilare sulla ripartizione di competenze tra l'Unione e gli Stati membri mediante il controllo del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Una delega che trasferisca a tempo indeterminato alla Commissione europea il potere di legiferare in settori (tanto più se essenziali) oggetto di competenza concorrente, impedisce altresì a tempo indeterminato ai Parlamenti di svolgere verifiche sull'operato della Commissione, valutare l'opportunità di rinnovare i medesimi principi e criteri di delega o rinnovare la delega stessa.

Di recente l'art. IV, par. 1, del "Common Understanding" sull'uso degli atti delegati, approvato dalla Conferenza dei Presidenti del Parlamento europeo il 3 marzo 2011 dopo consultazioni tra Parlamento, Consiglio e Commissione, ha sancito l'accordo non solo della Commissione, ma anche dei co-legislatori dell'Unione, sulla prassi delle deleghe a tempo indeterminato ("The basic act may empower the Commission to adopt delegated acts for an undetermined or determined period of time").

Propongo quindi di avviare una riflessione a livello di Parlamenti nazionali per valutare tutte le implicazioni concettuali e procedurali sulle deleghe conferite in maniera indeterminata.

Con stima e amicizia,

Rossana Boldi

Rossana Boldi